

Deliberazione della Giunta Regionale 21 maggio 2012, n. 14-3886

Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione. Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 16 dicembre 2010. Approvazione delle disposizioni regionali per l'assegnazione dei diritti di impianto di superfici vitate dalla riserva regionale nella campagna 2011/2012.

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

Il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999.

Il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), abroga il regolamento (CE) n. 479/2008, incorporando il testo del regolamento (CE) n. 479/2008 nel regolamento (CE) n. 1234/2007.

Il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 reca le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli del settore vitivinicolo.

Il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009 reca le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo.

L'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, (Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88) specifica che le superfici vitate destinate a produrre vini a denominazione di origine devono essere preventivamente iscritte a cura dei conduttori nello schedario viticolo, per le relative denominazioni e che lo schedario è gestito dalle Regioni.

Il decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (di seguito DM) 16 dicembre 2010 stabilisce a livello nazionale le disposizioni applicative relative alla gestione del potenziale viticolo, al fine di aggiornare lo schedario viticolo.

In applicazione delle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di gestione del potenziale viticolo regionale, la Regione Piemonte ha istituito la riserva regionale dei diritti di impianto la quale attualmente contiene diritti di impianto per una superficie vitata pari a 6,13 ettari.

La produzione di materiale vivaistico rappresenta una fase importante del processo produttivo viticolo, poiché in grado di condizionare fortemente l'esito finale. Per questo motivo il vivaismo viticolo è impegnato ad assicurare ai produttori il materiale di migliore qualità, sia per quanto concerne l'aspetto varietale, sia per quanto attiene alle problematiche fitosanitarie. La Regione Piemonte, titolare del CE.PRE.MA.VI (Centro di Premoltiplicazione Materiale Viticolo), ha investito risorse notevoli anche dal punto di vista finanziario, al fine di offrire ai vivaisti materiale di base garantito. Il vivaista acquista il materiale di base, impianta i vigneti e preleva le marze dei

vitigni dai campi di “piante madri marze”(PMM) e le talee dei portinnesti dai campi di “piante madri portinnesti” (PMP).

Attualmente in Piemonte sono presenti campi di PMM che non sono impianti destinati in via esclusiva alla produzione di materiale di propagazione della vite, ma sono anche utilizzati per la produzione di vini a denominazione di origine (DO). Infatti, dal punto di vista impiantistico e colturale, i PMM non presentano sostanziali differenze con i normali vigneti destinati alla produzione di uva.

In considerazione dell'importanza di un mantenimento e ringiovanimento della filiera vivaistica regionale che assicuri un approvvigionamento costante di materiale di propagazione qualitativamente valido e rispondente alle specificità della viticoltura piemontese, si ritiene opportuno che i diritti di impianto presenti nella riserva regionale, che ammontano complessivamente alla data di approvazione del presente atto a 6,13 ettari, siano prioritariamente assegnati a imprenditori agricoli professionali per l'impianto di superfici vitate destinate alla produzione di materiale vivaistico utilizzabile in impianti viticoli finalizzati alla produzione di vini di qualità. In particolare, a tale scopo, si ritiene opportuno che siano utilizzati prioritariamente selezioni clonali prodotte dal C.E.P.R.E.M.A.VI. Inoltre, stante le esigue superfici interessate, si ritiene che si possano utilizzare cloni di vitigni attualmente sottoposti a limitazioni di impianto per alcune produzioni a DO.

I diritti della riserva sono concessi a titolo oneroso, dietro il pagamento di un corrispettivo, pari a 1000 euro ad ettaro, da versare alla Regione Piemonte da parte dei beneficiari.

I proventi derivanti dall'assegnazione dei diritti presenti nella riserva regionale saranno introitati nel capitolo di entrata n. 39880 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012.

Siccome i diritti di impianto presenti nella riserva regionale sono una superficie esigua ma sufficiente per rispondere alla richiesta presentata dai vivaisti viticoli, stante la quantità di materiale di propagazione che mediamente viene commercializzato annualmente dai vivaisti viticoli piemontesi, si ritiene opportuno approvare le disposizioni attuative per l'assegnazione dei diritti dalla riserva, campagna 2011/2012, per l'impianto di superfici vitate destinate alla produzione di materiale di moltiplicazione vegetativa della vite e alla produzione di vini di qualità che sono allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante (allegato 1).

Con la D.G.R. n. 64-700 del 27 settembre 2010, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 2 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), sono state effettuate una ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura e l'individuazione dei relativi termini di conclusione.

Considerato che nel momento della stesura della D.G.R. n. 64-700 del 27 settembre 2010 non è stato previsto il procedimento per la concessione dei diritti di impianto della riserva regionale ed il relativo termine di conclusione.

Si ritiene di individuare, come termine di conclusione del procedimento per la concessione dei diritti di impianto della riserva regionale, 90 giorni dalla presentazione della domanda e, come responsabile dello stesso procedimento, il responsabile del Settore Sviluppo delle produzioni vegetali.

La gestione operativa delle presenti disposizioni rientra tra le funzioni trasferite alle amministrazioni provinciali ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca).

Il Settore Sviluppo delle Produzioni vegetali della Direzione Agricoltura provvederà con propri atti a definire le procedure necessarie all'apertura delle domande, le scadenze e le disposizioni specifiche, operative e procedurali, necessarie per l'applicazione delle presenti disposizioni.

Le disposizioni hanno ottenuto il parere favorevole dal Comitato ex articolo 8 della legge regionale 17/1999 in data 17 aprile 2012.

Le disposizioni sono state esaminate e approvate dal Comitato Consultivo Regionale per la Viticoltura in data 24 aprile 2012.

Tutto ciò premesso la Giunta Regionale unanime,

delibera

- di approvare le disposizioni attuative dell'assegnazione dei diritti dalla riserva, campagna vitivinicola 2011/2012 per l'impianto di superfici vitate destinate alla produzione di materiale di moltiplicazione vegetativa della vite e alla produzione di vini a DO, come contenute nell'allegato 1 facente parte integrante della presente deliberazione;
- di rinviare a successivi appositi atti del Settore Sviluppo delle Produzioni vegetali della Direzione Agricoltura la definizione delle procedure necessarie per l'applicazione della misura;
- di individuare, ad integrazione della D.G.R. n. 64-700 del 27 settembre 2010, come termine di conclusione del procedimento per la concessione dei diritti di impianto della riserva regionale 90 giorni dalla presentazione della domanda;
- di individuare, come responsabile dei suddetti procedimenti, il responsabile del Settore Sviluppo delle produzioni vegetali;
- i proventi derivanti dall'assegnazione dei diritti presenti nella riserva regionale saranno introitati nel capitolo di entrata n. 39880 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Allegato 1

Disposizioni regionali attuative per l'assegnazione dei diritti dalla riserva, campagna 2011/2012, ai fini dell'impianto di superfici vitate destinate alla produzione di materiale vivaistico e alla produzione di vini di qualità.

Le presenti disposizioni attuative si riferiscono all'assegnazione dei diritti dalla riserva (campagna 2011/2012) per un ammontare massimo di 6,13 ettari, attraverso un bando regionale.

Beneficiari

Possono accedere ai benefici delle presenti disposizioni:

1. gli imprenditori agricoli professionali (di seguito imprenditori agricoli), titolari di azienda agricola, conduttori di superfici vitate, che abbiano una documentazione comprovante l'accordo per il prelievo del materiale di propagazione della vite con un'azienda vivaistica con sede legale in Piemonte, la quale deve essere in possesso dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività vivaistica ai sensi della normativa vigente,
2. gli imprenditori agricoli professionali (di seguito imprenditori agricoli), titolari di azienda agricola, conduttori di superfici vitate, che siano anche in possesso dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività vivaistica relativa alla vite ai sensi della normativa vigente.

Presentazione delle domande

La domanda per ottenere la concessione dei diritti dalla riserva viene presentata alla Regione Piemonte. Ogni imprenditore agricolo può presentare una sola domanda.

Le istruzioni operative per la presentazione delle domande sono definite con successivo atto dirigenziale del Settore Sviluppo delle Produzioni vegetali della Direzione Agricoltura della Regione Piemonte.

Tipologia degli impianti ammissibili

Gli impianti ammissibili consistono nella realizzazione di superfici vitate destinate alla produzione di materiale vivaistico e alla produzione di vini a DO attraverso l'utilizzazione di diritti prelevati dalla riserva. I diritti non possono essere utilizzati per produrre vino a DO su superfici che sono giunte al termine del periodo di produzione del materiale di moltiplicazione vegetativo della vite.

Limiti delle superfici e dei vitigni

La superficie minima assegnabile a ciascun beneficiario è di 0,05 ettari

La superficie massima assegnabile a ciascun beneficiario è di 0,3 ettari.

In considerazione dell'importanza di un mantenimento della filiera vivaistica regionale che assicuri un approvvigionamento costante di materiale di propagazione qualitativamente valido e rispondente alle specificità della viticoltura piemontese, si ritiene opportuno che siano utilizzati prioritariamente selezioni clonali prodotte dal CE.PRE.MA.VI..

Inoltre, stante le esigue superfici interessate, si ritiene che si possano utilizzare cloni di vitigni attualmente sottoposti a limitazioni di impianto per alcune produzioni a DO.

Requisiti (condizioni) di ammissibilità

Alla data di presentazione della domanda i soggetti interessati devono:

- aver costituito o aggiornato il proprio fascicolo aziendale nell'anagrafe agricola unica del Piemonte,
- essere in regola con le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia vitivinicola in particolare con la normativa vigente in materia di dichiarazioni obbligatorie di cui al regolamento (CE) n. 436/2009.

Criteri di priorità

Alle domande presentate viene attribuito un punteggio sulla base dei seguenti criteri di priorità.

a) Utilizzo cloni provenienti dal CE.PRE.MA.VI.
Punteggio: 5

b) Aziende che rivendicano superfici a DO.

CRITERIO DI PRIORITÀ	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO	DOCUMENTAZIONE
% impianti che rivendicano vini DO sul totale degli impianti vitati aziendali.	Il punteggio viene attribuito sulla percentuale di superficie rivendicata a DO rispetto alla superficie vitata aziendale	- 0,1-25% punti 1 - 25,1-50% punti 2 - 50,1-75% punti 3 - 75,1-100% punti 4	Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la superficie rivendicata a DO rispetto alla superficie vitata aziendale.

c) Giovani

Richiedenti che hanno come legale rappresentante un giovane di età inferiore a 40 anni.

Punteggio: 4

A parità di punteggio verrà data la precedenza al richiedente più giovane. Nel caso in cui il richiedente sia una società di persone o di capitali, l'età è quella del legale rappresentante. I requisiti di accesso e di priorità devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

Graduatoria

Con successivi atti del Settore Sviluppo delle Produzioni vegetali della Direzione Agricoltura verranno fissate istruzioni operative relative alla graduatoria.

La concessione dei diritti avverrà secondo l'ordine della graduatoria definitiva fino all'esaurimento degli ettari di diritti presenti in riserva.

La graduatoria dura fino al 31 luglio 2012, e, qualora confluiscano alla riserva eventuali ulteriori diritti, potranno essere assegnati anche a produttori a cui inizialmente non sono stati concessi.

Controlli

Qualora a seguito dei controlli su una domanda si accertino il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità e la mancanza dei requisiti di priorità, il richiedente sarà escluso dalla graduatoria.

Pagamento

I diritti della riserva sono concessi a titolo oneroso, dietro il pagamento di un corrispettivo, pari a 1000 euro ad ettaro, da versare alla Regione Piemonte da parte dei beneficiari.

Obblighi

I diritti della riserva possono essere utilizzati per impiantare superfici vitate iscritte a schedario con l'idoneità alla produzione di vini a DO.

I produttori esercitano i diritti della riserva entro la seconda campagna successiva a quella in cui sono concessi. Decorso tale termine, i diritti non utilizzati confluiscono nella riserva e il conduttore non ha diritto alla restituzione dell'eventuale corrispettivo versato.

Durata impegni

Gli impianti realizzati con diritti prelevati dalla riserva regionale non possono dar luogo a un diritto di reimpianto oggetto di trasferimento per un periodo di almeno cinque campagne a decorrere da

quella successiva all'impianto. I vincoli si intendono trasferiti anche ai subentranti in caso di cambio di conduzione della superficie vitata.

Qualora il conduttore interrompa il rapporto con il vivaista viticolo, è tenuto a comunicarlo alla Amministrazione Provinciale competente per territorio e ad estirpare la superficie vitata, salvo non usi diritti di reimpianto o di impianto concessi a partire dalla riserva regionale.

In ogni caso, al termine del periodo di utilizzo delle piante madri marze ai fini vivaistici, che non potrà andare oltre le 20 campagne vitivinicole dall'assegnazione dei diritti, il conduttore estirpa la superficie vitata o acquista diritti di reimpianto sul mercato o diritti di impianto concessi a partire dalla riserva regionale.

Ricorsi

I provvedimenti di diniego della concessione saranno comunicati a mezzo lettera raccomandata A.R., con obbligo di motivazione. La comunicazione indicherà gli organi ai quali è possibile presentare ricorso.

Istruzioni operative

Il bando è gestito dalla Direzione Agricoltura, Settore Sviluppo delle Produzioni Vegetali, in collaborazione con le Amministrazioni Provinciali.

Con successivi atti del Settore Sviluppo delle Produzioni vegetali della Direzione Agricoltura verranno fissate istruzioni operative relative alle procedure di presentazione delle domande per la concessione dei diritti della riserva e quant'altro necessario per l'operatività del bando.